



Federazione Italiana Scherma

Federazione Italiana Scherma

Viale Tiziano 74
00196 Roma - Italia
www.federscherma.it

Roma, 28 settembre 2009

A TUTTI GLI INTERESSATI

- LORO INDIRIZZI -

COMUNICATO TECNICO N° 02/10

OGGETTO: Posticipo adesione materiale direttiva CEN TC 162 WG11

Con riferimento al recente comunicato tecnico n. 1 del 23 settembre u.s., la Federazione ha preso atto delle difficoltà rappresentate da alcuni Comitati Regionali e da diverse società schermistiche che hanno segnalato che attualmente molti atleti sono ancora in possesso di divise e corazzette che, pur presentando i loghi attestanti l'omologazione FIE, sono sprovviste della marcatura CE richiesta nello stesso comunicato per lo svolgimento dell'attività schermistica.

E' inoltre necessario considerare che, preso atto del parere del Presidente della Commissione SEMI nazionale, i capi d'abbigliamento con marchio FIE al cui interno è apposta etichetta riportante codice di omologazione EN 13567/2002 non differiscono per qualità, resistenza e tipologia di materiale utilizzato rispetto a quelli riportanti marcatura CE e quindi non alterano nè riducono il livello di sicurezza dei capi stessi.

Le società hanno però anche segnalato che tali divise sono state acquistate successivamente al 10 ottobre 2006, data di emanazione del primo comunicato che recepiva la direttiva CEN TC 162 WG11 che prevedeva obbligatoriamente la presenza della marcatura CE sull'abbigliamento schermistico. Si rammenta che il suddetto comunicato, al fine di consentire un adeguamento graduale e meno oneroso dei materiali da parte di tesserati ed affiliati, aveva già previsto una deroga di due anni rispetto all'applicazione della norma.

Se ne deduce che il materiale sprovvisto di marcatura CE è stato commercializzato da alcune ditte fornitrici anche in pieno regime di deroga, ostacolando di fatto il rispetto dei tempi di adeguamento inizialmente previsti.



Alla luce di quanto esposto, al fine di evitare ulteriori aggravii economici e disagi per tutti coloro che, inconsapevolmente, si sono dotati recentemente di materiale sprovvisto di marcatura CE, in via eccezionale la Federazione ritiene opportuno disporre l'ulteriore posticipazione alla data del 1 luglio 2010 della definitiva applicazione della normativa europea. Occorre precisare fin d'ora che a partire da tale data nessuna ulteriore deroga potrà essere concessa e che il comunicato tecnico n.1/10 diverrà cogente non essendo più possibile rinviare l'adesione alla direttiva comunitaria imposta.

Ad ogni buon conto la Federazione esaminerà tutte le ipotesi utili a favorire le società schermistiche nell'applicazione della direttiva citata, anche avviando una ricerca al fine di verificare l'esistenza di disposizioni europee che prevedano sgravi o l'erogazione di fondi a fronte dei costi derivanti dall'adeguamento dei materiali prescritti.

Allo stesso tempo, la Federazione si adopererà per sensibilizzare le ditte che hanno commercializzato materiale senza marcatura CE dopo il 10 ottobre 2006 a porre in atto una "campagna di richiamo" del materiale suddetto per la sua regolarizzazione alle norme vigenti, sempre che detto materiale sia da loro ritenuto ancora con caratteristiche rispondenti allo standard richiesto.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Salvatore Ottaviano